Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 38 del 07 agosto 2002

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 16

"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge regionale è emanata ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione" in seguito denominata "legge di contabilità", per il Bilancio annuale di previsione 2002 e il Bilancio pluriennale 2002-2004, ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge.

Art. 2

Bilancio annuale

1. Il totale generale delle Entrate della Regione per l'anno finanziario 2002, è approvato in euro 18.500.471.983,01 in termini di competenza e in euro 22.619.411.156,40 in termini di cassa, di cui per partite di giro euro 4.131.671.075,66.
2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2002.
3. E' autorizzata l'applicazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2002 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2001 per l'ammontare di euro 72.303.965,87.
4. Il totale generale delle Spese della Regione, per l'anno finanziario 2002, è approvato in euro 18.500.471.983,01 in termini di competenza ed in euro 21,740.273.385,40 in termini di cassa, di cui per partite di giro euro 6.824.015.001,41.
5. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002.

Art. 3

Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui, i totali delle entrate ed i totali delle spese per funzioni obiettivo.

Art. 4

Bilancio pluriennale

1. E' approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2002-2004.

Art. 5

Elenco provvedimenti legislativi e Fondi speciali

1. E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi –allegato A-, la cui copertura è precostituita dai Fondi Speciali cui all'articolo 27 della legge in contabilità.
2. Nel bilancio annuale 2002, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, in distinte unità revisionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali, pari a complessivi euro 2.300.000,05 in termini di competenza e ad euro 2.200.000,00 in termini di cassa.
3. A seguito dell'entrata in vigore di tali provvedimenti legislativi è consentito, ai sensi della legge di contabilità, comma 5, articolo 27, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

Art. 6

Variazione di bilancio

1. Ai sensi dell'art. 29 della legge di contabilità, è consentito apportare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo o tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale.
2. E' consentito, altresì, effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, se ciò si rende necessario per l'attuazione di interventi ed azioni previsti da intese istituzionali di programma, da altri strumenti di programmazione negoziata e da quelli rientranti negli indirizzi della programmazione comunitaria.
3. Le unità previsionali di base tra le quali sono disposte le relative compensazioni, di cui ai commi precedenti, sono riportate nell'apposito elenco allegato E alla presente legge.

Art. 7

Ricorso al mercato finanziario

1. E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti della legge di contabilità, articolo 3, commi 4 e 5 ed articolo 9, per consentire alla Regione di accedere agli strumenti finanziari agevolativi messi a disposizione della Banca Europea degli Investimenti per gli interventi rientranti nella programmazione comunitaria, di provvedere alla ristrutturazione ed alla rinegoziazione del debito complessivo per i mutui già in essere che si prevede di accertare nel corso dell'anno 2002, anche per l'utilizzazione in sostituzione di nuovi strumenti di finanziamento ed alla fine della realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale.
2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di 700 milioni di euro, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto della legge di contabilità, articolo 9, comma 2, alle migliori condizioni di mercato ed in ragione delle azioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito complessivo.
3. E' consentito apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione 2002, anche tra unità previsionali di base diverse, connesse all'attuazione del comma 2, comprese quelle per interessi ed oneri accessori dovuti.

Art. 8

Fondi di riserva

1. E' autorizzata l'iscrizione in termini sia di competenza sia di cassa nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:
a) del fondo di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti pari a euro 1.549.370,70 per la competenza ed a euro 1.549.370,70 per la cassa;
b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 259.920,57 per la competenza ed a euro 259.920,57 per la cassa;
c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel Bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 846.033.840,00.

Art. 9

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge, la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti della legge di contabilità, articolo 17.

Art. 10

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. E' approvato l'elenco spese obbligatorie – allegato D – alla presente legge.
2. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone al Consiglio regionale un disegno di legge con il quale sono individuate, a mezzo specifiche schede di dettaglio, le leggi regionali vigenti per la loro classificazione, ai sensi della legge di contabilità, articolo 17, anche ai fini di una delegificazione in materia.

Art. 11

Garanzia per il Teatro di San Carlo

1. La Giunta regionale è autorizzata a prestare garanzia alla Fondazione Teatro di San Carlo per un'operazione di indebitamento quindicennale che la Fondazione contrae nell'esercizio 2002 per un importo massimo complessivo di euro 7.746.853,49.
2. Per la previsione dell'incidenza del rischio a carico del Bilancio annuale della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 12, comma 5, riportata nell'elenco allegato E alla legge di Bilancio 2002, si fa fronte con le risorse dei fondi di riserva iscritti all'UPB 7.28.135 "Fondi di riserva spese impreviste".

Art. 12

Allegati

1. Per finalità conoscitive, in sede di prima applicazione della legge di contabilità, sono allegati al Bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2002 i documenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a) e dall'articolo 18, comma 11, lettere b) e d) della stessa legge.
2. La predisposizione degli allegati previsti alla legge di contabilità, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, coma 11, lettere a) e c), all'articolo 20, comma 5, lettere a), b), c) e d) della legge di contabilità è rinviata all'entrata in vigore della legge, prevista dalla stessa legge di contabilità, articolo 2, comma 2, e dai regolamenti di cui all'articolo 50.

Art. 13

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge di contabilità, è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 26 luglio 2002

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il Testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Note all'art. 1

La L.R. n. 7/2002 "Legge di contabilità", all'art. 13 regola: "La legge di bilancio"

1. La legge di bilancio si compone di una parte dispositiva e del bilancio annuale e pluriennale. Ad essa è allegato:
a) l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali;
b) un prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di equilibrio di cui ai commi 4 e 5 dell'art.3;
c) l'insieme delle schede di programma di cui all'art.17, comma 2:
2. La parte dispositiva della legge di bilancio approva espressamente e, con distinte disposizioni, il bilancio annuale, il bilancio pluriennale programmatico e quello a legislazione vigente; autorizza il ricorso al mercato finanziario, determinandone l'importo massimo; approva l'elenco dei provvedimenti legislativi la cui copertura è precostituita dai fondi speciali; autorizza la Giunta Regionale ad apportare alle unità revisionali di base le variazioni compensative di cui al comma 6 dell'art.29.
3. La legge di bilancio non può apportare modifiche alla legislazione regionale in vigore e, comunque, non può disattendere le relative disposizioni.
4. Le modifiche di cui al comma precedente possono essere oggetto di previsione da parte del bilancio pluriennale e del bilancio annuale, a condizione che la loro efficacia sia subordinata all'entrata in vigore delle relative leggi ordinarie.

Note all'art. 5

L'art.27 della legge di contabilità regola i " Fondi speciali"

1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intendono adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.
2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.
3. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.
4. I fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità revisionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.
5. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità revisionali di base.
6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell'esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio di cui sono formate.
7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.
8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta, comunque, ferma in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.
9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi un'annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziaria con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione.

Il comma 5 dell'art. 27 è stato già citato.

Note all'art. 7

L'art. 3 della citata legge di contabilità stabilisce i " Principi generali"

1. La Regione concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di stabilità e di sviluppo che discendono dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ed opera in coerenza con i vincoli e le opportunità che ne derivano in ambito nazionale.
2. La regione, a richiesta ed a condizioni di reciprocità, fornisce allo Stato e alle altre Regioni ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge e concorda con tali enti le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi e le altre forme di collaborazione.
3. Il periodo temporale, a cui riferire gli atti revisionali ed a cui imputare i fatti gestionali, è costituito dall'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il bilancio regionale è deliberato in equilibrio finanziario assicurando che le spese correnti siano coperte da entrate correnti. Qualora il totale delle spese iscritte in bilancio risultasse superiore alle previsioni di entrata, la differenza può essere coperta mediante ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'art. 9. In

ogni caso, il ricorso all'indebitamento è vietato pere il finanziamento di spese diverse da quelle iscritte in bilancio per investimenti e per partecipazione in società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, aumentato dell'eccedenza degli impegni assunti nel precedente esercizio per tali spese rispetto alle operazioni di indebitamento contratte nel medesimo esercizio. Per gli enti e per gli organismi dipendenti dalla Regione è d'obbligo l'equilibrio economico e/o quello finanziario del bilancio, in relazione ai rispettivi sistemi contabili in essere secondo regole specificate in applicazione dell'articolo 5.
5. Una specifica scheda di programma dà conto della situazione complessiva del patrimonio della Regione e della congruità dello stanziamento riferito a manutenzioni ordinarie dei beni della Regione. Gli stanziamenti destinati a questo fine in bilancio non possono essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio.
6. Sono vietate le gestioni dei fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti ed organismi regionali.
7. Nei bilanci regionali tutte le entrate sono iscritte al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte nei bilanci integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlate.
8. La realizzazione delle spese avviene nei limiti dei relativi stanziamenti di previsione e delle effettive disponibilità di cassa, indipendentemente dall'andamento della gestione delle specifiche entrate a cui ciascuna spesa sia eventualmente correlata.
9. Il totale delle erogazioni previste in bilancio non può essere superiore, per ciascun esercizio, al totale degli incassi previsti, aumentato del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio.
L'art. 9 della citata legge di contabilità disciplina il "Ricorso al mercato finanziario"
1. La Regione può contrarre mutui, prestiti obbligazionari ed altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione in ciascun esercizio non può, comunque, superare il 25% dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie della Regione. In ogni caso gli oneri futuri di ammortamento devono trovare copertura nell'ambito del bilancio pluriennale a legislazione vigente.
3. la contrazione dei mutui, dei prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento è autorizzata con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso. In questi provvedimenti deve essere specificata l'incidenza delle operazioni sui singoli esercizi finanziari, con riferimento al bilancio annuale ed il bilancio pluriennale a legislazione vigente.
4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
5. L'autorizzazione a contrarre operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio nel quale è iscritta la relativa entrata.
6. Le entrate non riscosse, relative ad operazioni di indebitamento stipulate entro il termine dell'esercizio, sono iscritte nei residui attivi; le entrate relative ad operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.
7. Alla contrazione dei mutui e delle altre operazioni di indebitamento si provvede in relazione alle effettive esigenze finanziarie.
8. La Giunta regionale stabilisce i criteri secondo cui procedere ad operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante le quali provvedere alla estinzione anticipata dei mutui e delle altre forme di indebitamento o alla utilizzazione di altri strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari.

Nota all'art. 6
L'art. 29 della citata legge di contabilità regola: " Assestamento e variazioni ai bilanci "
1. La legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale è adottata dal Consiglio regionale entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta della Giunta regionale. Con la legge di assestamento il Consiglio può consentire che la Giunta prenoti impegni sul successivo esercizio al fine di permettere la più appropriata elasticità della gestione; queste prenotazioni devono trovare capienza nel pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente. La relazione tecnica prevista dall'articolo 25 di cui è corredata la legge di assestamento, con riferimento alle schede di programma:
a) dà atto della tenuta dell'equilibrio complessivo del bilancio;
b) Ricostruisce il quadro della situazione finanziaria della Regione ai fini del patto di stabilità, dei vincoli riferiti alla gestione della sanità e di quanto imposto dalla legislazione nazionale;

c) valuta il quadro di realizzazione delle finalità perseguite con riferimento ai parametri indicati nelle schede di programma.
2. In relazione alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce ed al fine di rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio, la legge di assestamento provvede:
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) all'aggiornamento dei risultati dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con riguardo alle singole componenti che formano tali risultati, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 18;
c) all'aggiornamento della giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità revisionali di base che risultano necessarie, in relazione a quanto stabilito dalle precedenti lettere , per ristabilire l'equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 3;
e) tutte le altre variazioni degli stanziamenti delle unità revisionali di base che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli relativi all'equilibrio dei bilanci, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 3.
3. Salvo quanto stabilito dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, le variazioni al bilancio annuale e pluriennale, per quanto riguarda sia la competenza che la cassa, sono disposte da apposite leggi che, qualora comportino un aumento della spesa complessiva, devono indicare la copertura finanziaria dei maggiori o nuovi oneri.
4. La Giunta regionale dispone, con proprie deliberazioni, le variazioni delle unità revisionali di base nei seguenti casi:
a) per adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione vigente;
b) per effettuare i prelevamenti dai fondi speciali e dai fondi di riserva;
c) per adeguare i bilanci a legislazione vigente alla avvenuta attuazione di quanto previsto dal bilancio pluriennale programmatico;
d) per iscrivere nella competenza del nuovo esercizio le somme non ancora impegnate alla chiusura del precedente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41
e) per effettuare i prelevamenti dai fondi per i piani di cofinanziamento regionale e per disporre le relative assegnazioni.
5. La Giunta regionale, di norma con periodicità mensile, provvede ad adeguare nei termini di competenza e di cassa, il totale delle contabilità speciali agli atti di gestione adottati nel precedente periodo.
6. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità revisionale di base della stessa funzione obiettivo o tra unità revisionale di base strettamente collegate nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale. Con le stesse modalità, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse, qualora ciò si renda necessario per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La disposizione legislativa che autorizza tali variazioni in divida le unità revisionale di base tra le quali possono essere disposte le relative compensazioni e definisce, eventualmente, i criteri che devono essere seguiti dalla Giunta regionale.
7. Il dirigente della struttura organizzativa apicale provvede ad integrare gli stanziamenti delle unità revisionali di base in con sequenza dei prelevamenti di sua competenza dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e per la reiscrizione dei residui perenti.
8. I provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dei commi 4, 5, 6, e 7, sono comunicati al Consiglio regionale con una periodicità mensile.
9. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede alle variazioni del bilancio gestionale:
a) integrando ed istituendo i capitoli di bilancio in conseguenza delle variazioni apportate al bilancio annuale o pluriennale;
b) effettuando le variazioni compensative fra capitoli della medesima unità revisionale di base:
10. I dirigenti delle strutture organizzative apicali, cui ai sensi dell'articolo 22 sono assegnate con il budget le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali per il conseguimento degli obiettivi da raggiungere nell'esercizio con le relative priorità, possono effettuare con propri atti variazioni compensative tra i capitoli loro assegnati relativi alle spese di funzionamento, sulla base delle risultanze ottenute in applicazione dell'articolo 23
11. Le variazioni ai capitoli delle contabilità speciali sono disposte direttamente con atti di gestione delle relative entrate e spese.

12. Nessuna variazione ai bilanci, salvo quelle di cui al comma 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, può essere adottata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
Tutte le variazioni al bilancio sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Nota all'art. 9
L'art. 17 della citata legge di contabilità regola la: " Classificazione delle spese"
1. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono iscritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in unità revisionali di base. La funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dalla Regione: tali missioni sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le unità revisionali di base rappresentano le unità fondamentali di classificazione della spesa in relazione al carattere vincolante ed in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per rimborso prestiti. In via di principio con le unità revisionali di base si individuano risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. A ciascuna unità revisionale di base né collegata una scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale e che fornisce al Consiglio le informazioni di cui al comma 3 dell'art. 2. Limitatamente al bilancio annuale, le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo senza ulteriore specificazione.
2. Agli effetti di cui al comma precedente, sono da considerare spese obbligatorie:
a) quelle relative agli oneri per anticipazioni di cassa ed agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al mercato finanziario;
b) quelle connesse all'accertamento ed alla riscossione delle entrate;
c) quelle relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Agli effetti di cui al comma 1 sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.
4. Limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, tra le "somme non attribuibili" della apposita funzione obiettivo sono iscritti i fondi speciali ed i fondi per i piani di cofinanziamento regionale e, limitatamente al bilancio annuale, i fondi di riserva.
5. Le unità revisionali di base e, limitatamente al bilancio annuale, il totale delle contabilità speciali formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale.

Nota all'art. 11
La L.R. 7/2002, più volte citata, al comma 5 dell'art. 12, recante "Legislazione ordinaria di spesa", cosi recita: " Tra le disposizioni di cui al precedente comma sono comprese quelle che concedono ad enti o altri soggetti la garanzia, in via principale o sussidiaria, della Regione, su operazioni di indebitamento. In riferimento ad esse, nella scheda di programma è valutato, per ciascun anno l'onere che i dirigenti competenti ritengano possano manifestarsi; a fronte di quest'onere viene apportata in bilancio una congrua previsione di spesa. Ove essa non sia utilizzata ma permangano i rischi cui è riferita, lo stanziamento di cui si tratta concorre all'avanzo per la parte di esso che non è disponibile."